

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 37275 Anno 2018**

**Presidente: IASILLO ADRIANO**

**Relatore: BIANCHI MICHELE**

**Data Udiienza: 17/04/2018**

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SCAFIDI CARLO nato a PALERMO il 27/12/1960

avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Militare  
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

uditi i difensori

l'avvocato GORGONI MICHELANGELO del foro di LECCE in difesa delle parti civili  
MAGGIO ENRICO e GRECO STEFANO, come da nomine depositate in udienza, che  
conclude come da conclusioni scritte che deposita insieme alla nota spese;

l'avvocato GORI MASSIMO del foro di PISTOIA in difesa di SCAFIDI CARLO che si  
riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

Wb  
S

## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 4.7.2017 la Corte militare di appello ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 18.5.2016 dal Tribunale militare di Roma, ridotto la pena inflitta a Scafidi Carlo a mesi cinque di reclusione militare, con conferma nel resto.

1.1. L'imputazione concerne condotte tenute dall'imputato, incaricato delle funzioni amministrative di capo officina, nel periodo fra il gennaio e il luglio 2012.

In particolare, l'imputato si sarebbe, con plurime condotte, appropriato di quantitativi di carburante sottraendoli dai serbatoi di veicoli militari ( capo A); si sarebbe rivolto con ingiurie e minacce nei confronti del caporale Maggio Enrico ( capo B) e con minacce nei confronti dei caporali Greco Stefano e Sensi Luigi ( capo C); avrebbe, infine, utilizzato per riparare un proprio autoveicolo il dipendente meccanico sergente Carli Adriano e i mezzi dell'officina militare ( capo D).

1.2. Il Tribunale militare ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B e C e, esclusa l'aggravante del grado e riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con i benefici, ed ha pronunciato condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili Maggio Enrico e Greco Stefano.

1.3. Adita con impugnazione dell'imputato, la Corte militare di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 48, ultimo comma, cod. pen. mil. Pace, ha ridotto la pena inflitta.

2. Contro tale provvedimento, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, difetto di motivazione della commisurazione della pena, risultando contraddizione tra la parte in cui viene motivata l'esclusione della esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la parte in cui viene motivato il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 48 cod. pen. mil. Pace.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. .

MF

Q

3. I motivi proposti risultano, in parte, formulati genericamente e, in parte, manifestamente infondati, e quindi va dichiarata la inammissibilità del ricorso.

3.1. Il primo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione, per aver escluso la esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, nel contempo, riconosciuto l'attenuante per la condotta nel servizio.

Il collegio osserva che il motivo è formulato genericamente, in quanto non viene precisato quale sarebbe la statuizione motivata in maniera contraddittoria, e comunque è manifestamente infondato, trattandosi di statuizioni relative a diverse circostanze, l'una attinente ai fatti di cui all'imputazione, l'altra alla condotta nel servizio militare tenuta dall'imputato.

3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., in relazione al diniego dell'esimente nonostante la riconosciuta ottima condotta dell'imputato.

Il motivo è formulato genericamente, in quanto non prende in considerazione la specifica motivazione resa sul punto dal giudice di appello, che ha valorizzato la incontestata ripetizione delle condotte criminose e l'intensità del dolo.

Il motivo considera unicamente il positivo giudizio circa il servizio prestato, aspetto che non è incompatibile rispetto alle specifiche considerazioni attinenti i reati.

Anche tale motivo risulta dunque inammissibile.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 2.000, 00.

Il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Maggio Enrico e Greco Stefano, che liquida, considerata l'attività svolta e le questioni trattate, in complessivi euro 4.200, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva .

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.


ms  
A

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Maggio Enrico e Greco Stefano, che liquida in complessivi euro 4.200, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva .

Così deciso il 17.4.2018.


Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Adriano Iasillo



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**

**Depositata in Cancelleria oggi**

**Roma, li - 1 AGO. 2018**